

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2015**, il giorno **16** del mese di **luglio**, alle ore **18.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI - ATTESTATI (RELATORE GALASSO)
- 5 BIS) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV.TI MOROSI: REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 (RELATORE CAPPUCILLI)
- 6) DELIBERA COA PALERMO: ART. 26 DDL MISURE PER LA CONCORRENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE (RELATORE GALASSO)
- 7) COMUNICAZIONE ADU: SEGNALAZIONI CRITICITÀ DIFESA D'UFFICIO (RELATORE MANCINELLI)
- 8) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
- 9) SEMINARIO 25.6.15 CASSA FORENSE (RELATORE AVV. CIRILLO)
- 10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE FORENSE: FONDO APPRODO (RELATORE CIRILLO)
- 11) PROPOSTA DI D'ONOFRIO: CONVENZIONE ASILI NIDO (RELATORE GALASSO)

- 12) COMUNICAZIONE C.N.F.: ISTITUZIONE COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI
- 13) COMUNICAZIONE C.N.F.: PROGETTO PCT SUD – GIUSTIZIA ON LINE (RELATORE COCO)
- 14) COMUNICAZIONE C.N.F.: ISTITUZIONE COMMISSIONE LAB
- 15) PREVENTIVO WIFI (RELATORE CAPPUCILLI)
- 16) RICHIESTA AB INSURANCE BROKER: COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI)
- 17) PROCURA DELLA REPUBBLICA DI \*: INFORMAZIONI SU PROC. PENALE \* (RELATORE MANCINELLI)
- 18) DICHIARAZIONE ABOGADO SALTELLI (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 19) RICHIESTA AVV. \*: ACCESSO ATTI (RELATORE TIBONI)
- 20) COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO: NOMINATIVI COMPONENTI
- 21) PIANO ANTICORRUZIONE (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 22) COMUNICAZIONE AZIENDA \* ALL'AVV. \*
- 23) RICHIESTA DI \*
- 24) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (9.7.15), il Consiglio l'approva.

#### **2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta circolare del 14.7.15 su incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato.

Il Consigliere Avv. Di Bartolomeo richiama quanto deliberato da questo COA in data 16.10.2014 in seguito all'introduzione dell'art.14 bis nel dm 180/2010, e nello specifico ritiene utile sottolineare ancora una volta come la incompatibilità di cui al c.1 art. cit. non attiene all'attività di mediatore bensì all'esercizio dell'attività professionale degli iscritti e alle incompatibilità degli iscritti già regolate da norme di fonte primaria (L.31.12.2012 n.479) e dal codice deontologico forense (art.55 bis).

Con particolare riferimento, poi, alla circolare ministeriale 14.7.2015, ferma la piena condivisione del principio di terzietà ed imparzialità sostanziale ed apparente del mediatore in essa ribadito, rileva:

**- sul divieto per l'avvocato delle parti in mediazione di essere iscritto presso l'organismo investito della procedura e quindi sulla incompatibilità di cui all'art. 14 bis DM180/2010, come interpretata dalla circolare ministeriale:**

a) la previsione sostanzia una illegittima ingerenza nelle prerogative difensive delle parti e ancor più legittima tale ingerenza in favore di una parte in danno della controparte laddove la scelta dell'organismo potrebbe gravemente condizionare l'assistenza da parte dei procuratori che, ad

esempio in caso di mediazione delegata, sono addirittura già costituiti in giudizio

b) la previsione non ha ragione d'essere con riferimento all'attività degli Organismi di Mediazione Forense a ragione dello scopo non di lucro dei medesimi, dell'elevato numero di Avvocati iscritti quali Mediatori e dei rigidi ed oggettivi criteri di attribuzione degli incarichi come mediatore

**- sul divieto di accordi derogatori:**

a) deve ritenersi apodittica l'affermazione del ministero secondo cui trattasi di "*materia sottratta alla disponibilità delle parti*".

Invero non è dato rinvenire una norma primaria che autorizzi una tale interpretazione di indisponibilità assoluta escludendo ogni autonomia delle parti nel valutare consapevolmente anche il percorso da seguire per conciliare una lite in materia di diritti disponibili.

In verità la consapevole scelta delle parti costituisce necessaria e sufficiente garanzia del regolare svolgimento del procedimento di mediazione.

b) nessuna conseguenza negativa potrebbe derivare alle parti in ipotesi di patto derogatorio qualora si arrivasse comunque ad un accordo in mediazione: questo infatti è soggetto alle regole generali di impugnazione del contratto e dunque eventuali vizi procedimentali non potrebbero inficiarlo;

**- sul potere dell'Organismo di rifiutare eventuali istanze di mediazione, qualora gli avvocati delle parti siano iscritti, quali mediatori, presso l'organismo medesimo.**

Secondo il Ministero "*considerata la funzione di vigilanza e controllo che la normativa attribuisce all'organismo*", si giunge a ritenere che "*trattandosi di una domanda proposta in evidente violazione di norma, all'organismo vada riconosciuto il potere - dovere di rifiutare tali istanze*", assegnando così all'organismo un ruolo, rispetto al procedimento, che in verità non è previsto da alcuna norma né primaria né secondaria.

Con la conseguenza che l'organismo, secondo tale impostazione, dovrebbe rifiutare non solo di ricevere le istanze nelle quali emergano tali incompatibilità, ma anche ogni altra istanza nella quale emerga una qualsiasi ipotesi ulteriore di violazione di norme.

Dunque, così come il COA ha disposto con la delibera 16.10.2014 di ritenere non applicabile la norma di cui all'art.14 bis del DM 28/2010 agli organismi forensi e ai mediatori avvocati iscritti presso detti organismi, poiché rispetto ad essi le ipotesi di incompatibilità sono già disciplinate dalla normativa speciale di fonte primaria, l'Avv. Di Bartolomeo, sulla scorta anche delle considerazioni di cui sopra, propone al COA di deliberare come non riferibile agli organismi forensi e ai mediatori avvocati iscritti presso detti organismi la circolare del ministero della giustizia 14.7.2015 interpretativa dell'art.14 bis d.m.28./2010.

Il Coa, sentita e condivisa la relazione del Consigliere Avv. Di Bartolomeo delibera di ritenere non riferibile agli organismi forensi e ai mediatori avvocati iscritti presso detti organismi la circolare del ministero della giustizia 14.7.2015 interpretativa dell'art.14 bis d.m.28./2010 disponendo perchè della stessa non tenga conto l'Organismo di mediazione di questo

Consiglio dell'Ordine al momento del deposito delle istanze di mediazione e dell'adesione alle stesse.

b) Il Presidente rende noto che l'avv. Carla Tiboni ha predisposto l'avviso pubblico per l'acquisizione di preventivi per "percorsi guida" in Tribunale. Il Consiglio delibera di adottare il testo dell'invito predisposto dal cons. Tiboni e delega la stessa ad individuare le aziende a cui inviare l'invito; nomina contestualmente i consiglieri Tiboni, Scoconi e Cirillo quali componenti della commissione per la valutazione delle offerte.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione dell'Assemblea della Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro Adriatico per il prossimo 17 luglio alle ore 14.00 ad Ascoli Piceno presso il Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo. Il Consiglio prende atto della convocazione dell'assemblea e delega il presidente alla partecipazione.

*Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il cons.re Di Silvestre.*

d) Il Presidente rende noto che cassazione.net propone in omaggio il nuovo sito tematico su "Avvocati e Deontologia Professionale". Il Consiglio prende atto e delibera di rinnovare l'abbonamento cassazione.net e di estenderlo a detto sito tematico.

e) Il Presidente rende noto che il C.D.D. di L'Aquila chiede copia degli atti degli esposti nei confronti dell'avv. \* (N. 70 e 71/12). Il Consiglio delibera in conformità e manda alla Segreteria per l'adempimento.

f) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha inviato comunicazione su orario sportelli nel periodo 20.7-30.9.15 e che nella giornata di ieri ha avuto un incontro con il Presidente del Tribunale per sollecitare un riscontro alle problematiche evidenziate in ordine agli sportelli di cancelleria civile e delle esecuzioni. Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente del Tribunale del 16/7/15 delibera di suggerire l'adozione dell'orario di prima fascia (dalle 9 alle 11, 30 per i mesi di luglio e settembre e dalle 9 alle 11 per il mese di agosto), a condizione che, fuori dagli orari previsti, e fino all'attuale orario di chiusura degli sportelli sia consentito agli avvocati del Foro il deposito degli atti in scadenza, ed agli avvocati di altri Fori comunque l'accesso agli sportelli; ed a condizione che l'attuale orario sia ripristinato nel caso in cui gli ASU tornino in servizio.

### **3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO**

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Petini Sara come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente verbale;
- b) cancellare dall'albo degli avvocati Zappacosta Chiara su domanda del 16.7.2015
- c) cancellare dall'elenco dei praticanti abilitati la dott. D'Incecco Valentina, su domanda del 15.7.15, ferma restando l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

### **4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)**

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 07/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per precisare l'oggetto della causa e la natura della pretesa ex art. 122 DPR 115/2002.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente a \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per precisare se trattasi di divorzio congiunto o giudiziale (e nel secondo caso precisare anche il criterio per la competenza territoriale) e precisare il reddito dell'attuale convivente visto che è indicato nello stato di famiglia dichiarato e autocertificato, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per riconoscimento di differenze e spettanze retributive promosso da \* dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per precisare il criterio per la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per chiarire la incongruenza fra certificato stato di famiglia prodotto (in cui risulta anche altro figlio \*) e autocertificazione in cui è omesso e per precisare il criterio per la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per precisare il criterio per la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 60 giorni per qualificare l'azione che intende intraprendere e produrre certificato dell'autorità consolare attestante i redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre estratto dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per fornire precisazioni circa la competenza territoriale trattandosi di divorzio giudiziale, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per fornire elementi circa la competenza territoriale di Pescara e precisare se trattasi di divorzio giudiziale o rito congiunto, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 13/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare con estratto dell'atto di matrimonio e documentazione per la competenza territoriale di Pescara, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002

Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sigg.ri \* (nato a \* il \*) e \* (nata a \* il \*) depositata in data 13/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore \*, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni subiti dal minore da proporre nei confronti del Comune di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) pervenuta in data 13/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento e mantenimento del figlio minore \* da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

*Alle ore 19,20 escono i Cons.ri Galasso e Torino-Rodriguez*

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione

giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

*Alle ore 19,23 rientrano i Cons.ri Galasso e Torino-Rodriguez*

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 337 ter c.c. per il mantenimento del figlio naturale da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara da proporre nei confronti di \* e \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la riduzione del pignoramento da proporre nei confronti della \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione consensuale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per pagamento retribuzioni da lavoro dipendente da proporre nei confronti della \* corrente in \* dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 14/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale promosso dal coniuge \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 15/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

#### **5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – ATTESTATI (RELATORE GALASSO)**

##### **A) ESONERI**

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 16.7.15, delibera di dispensare:

- totalmente dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 16 reg. COA l'avv. \* per i motivi di cui all'istanza per il periodo dal 14.07.2014 al 14.07.2015;

- l'avv. \* totalmente dall'obbligo formativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 reg. COA dal 17.06.2015 al 31.12.2015 per i motivi di cui all'istanza; parzialmente nella misura del 50% dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ex art.14, II c. lettera b), Regolamento CNF per i motivi di cui all'istanza, per l'anno 2014;

##### **B) RICONOSCIMENTO CREDITI**

Riferisce l'avv. Di Bartolomeo che in sede di commissione formazione, ad un più attento esame del regolamento del CNF, è emersa la competenza della commissione in materia di riconoscimento crediti. Il Consiglio prende atto e manda alla commissione formazione la proposta di modifica del regolamento del COA in conformità a quello del CNF, autorizzando la commissione ad effettuare il riconoscimento dei crediti a partire dalla seduta del 9/7/15 in deroga al regolamento attualmente in vigore.

##### **C) ATTESTATI**

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, delibera di rilasciare all'avv. Giancarlo D'Angelo l'attestato di formazione continua per l'anno 2014.

**5 BIS) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV.TI  
MOROSI: REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7  
(RELATORE CAPPUCILLI)**

Il Consiglio, sentito il tesoriere e verificato che a seguito di sollecitazioni personali agli iscritti morosi nel pagamento della tassa annuale alcuni hanno già sanato la morosità delibera di rinviare alla prossima seduta l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, procedendo ad ulteriori solleciti nei confronti degli iscritti morosi.

Il Consiglio, sentito il tesoriere, il quale fa presente che vi sono morosità per importi inferiori ad euro 20, per le quali è inopportuno avviare il procedimento di sospensione, delibera di disporre lo sgravio di tutte le posizioni per le quali la morosità è di importo pari o inferiore ad euro 20,00.

**6) DELIBERA COA PALERMO: ART. 26 DDL MISURE PER LA  
CONCORRENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE  
(RELATORE GALASSO)**

Si rinvia la trattazione alla prossima seduta.

**7) COMUNICAZIONE ADU: SEGNALAZIONI CRITICITÀ  
DIFESE D'UFFICIO (RELATORE MANCINELLI)**

L'ADU ha inviato "segnalazioni criticità relative alle difese di ufficio". Il Consiglio, nella riunione del 9.7.15 ha delegato il cons. segretario avv. Mancinelli a verificare le iniziative già assunte dal COA, e dalla Camera Penale di Pescara, in relazione ai fatti segnalati, al fine di riscontrare la nota dell'ADU.

Il Cons. segretario riferisce in merito e preliminarmente evidenzia il rapporto di fattiva collaborazione esistente con la Camera Penale di Pescara, con particolare riferimento alla materia dei protocolli per le liquidazioni: risale al 2012 il lungo lavoro comune che ha condotto, dopo una intensa attività di mediazione con la magistratura (si ricordi la proclamazione dello stato di agitazione indetto con la dura delibera CP 19/7/13 e sostenuto dal COA con delibera 25/7/13), alla elaborazione delle linee guida, c.d. protocollo, per le liquidazioni per l'attività di difesa prestata in favore di imputati e p.o. ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ovvero imputati difesi di ufficio dichiarati irreperibili o di fatto tali. Tale protocollo del luglio 2014, che ha finalmente consentito la liquidazione direttamente in udienza con grande beneficio per i Colleghi, è attualmente in vigore ed è stato uno dei primi in Italia dopo l'entrata in vigore del DM 55/14. E' ora in itinere il progetto della rivisitazione di detto protocollo, con estensione della iniziativa a livello di COFA (si veda la deliberazione del COA nella seduta del 25/6 a seguito dell'audizione dell'avv. Calista, delegato del presidente della CP, e la delibera COFA del 10/7/15 su istanza del COA Pescara). Vi è infatti l'esigenza, oltre che di "ritoccare" gli importi, anche di evitare l'attuale stato di disinformazione e di confusione creato dai vari protocolli in uso presso gli Uffici del territorio abruzzese (alcuni confezionati ancora in base a vecchi parametri) e di ottenere una uniformità di trattamento a livello regionale, che renda comunque conoscibile e dunque facilmente "fruibile" il protocollo anche al difensore "fuori Foro".

Con la Camera Penale, e con il deliberato dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine di Pescara, si è anche pervenuti alla sottoscrizione del protocollo

23/1/15 per lo smaltimento delle c.d. liquidazioni arretrate in materia di patrocinio a spese dello Stato: il riferimento ad importi standardizzati e contenuti consente ai magistrati di procedere celermente prescindendo dall'esame del fascicolo, fonte ulteriore di ritardo. L'adesione del difensore a tale protocollo è assolutamente discrezionale, ma molti Colleghi hanno ritenuto di chiederne l'applicazione, ricavandone un indubbio vantaggio. Il Presidente della sezione Penale dott. Zaccagnini, con nota del 9/2/15 comunicata agli iscritti con lettera informativa, ha peraltro fissato formalmente le modalità di esecuzione dell'accordo da parte dell'Ufficio, anche stabilendo la comunicazione a mezzo pec del provvedimento di liquidazione agli interessati. Attraverso la C.P., il COA svolge un costante monitoraggio della attuazione dei protocolli: a tal fine si sono avute l'audizione del Presidente CP avv. Cetrullo nella seduta 14/5/15, sulla base dei dati raccolti, poi dell'avv. Calista delegato dal Presidente CP nella seduta 25/6/15, e ci saranno prossime audizioni all'esito del pervenire di dati aggiornati raccolti presso le cancellerie interessate, oltre che attraverso un sondaggio in corso da parte della CP presso i propri iscritti.

Quanto alle criticità evidenziate dall'ADU nella lettera non datata, depositata il 02/7/15 presso il COA, indirizzata ai Presidenti del Tribunale e della sezione penale, il Cons. segretario riferisce che:

**al punto 1** si segnala una *“mancata e/o frequente inosservanza e/o non puntuale rispetto dei protocolli”*. Non viene specificato se la doglianza debba riferirsi al protocollo 2014, anche se così deve intendersi, considerato che delle liquidazioni arretrate, oggetto del protocollo 23/1/15, si tratta al punto 2 della lettera. Ciò posto, deve rilevarsi che al COA, e alla CP, risulta che è soltanto un GOT ad emettere decreti di liquidazione non conformi, applicando ai processi che si celebrano in tre o più udienze (prot. tab.1, ipotesi 2 e 3 ) i compensi previsti per i processi di rapida definizione (tab.1, ipotesi 1), motivando la decisione con la *“estrema semplicità del fatto”*. Con conseguente impugnazione del provvedimento da parte del difensore e proliferare del contenzioso che attraverso l'applicazione del protocollo si voleva evitare. La situazione è stata già segnalata dalla CP al Presidente di Sezione con lettera analitica del 22/5/15 (circostanza riferita anche dall'avv. Calista nella seduta COA 25/6/15) . In ogni caso, preso atto di quanto dichiara l'ADU, sia pure senza ulteriori specificazioni, la situazione potrà essere verificata all'esito della raccolta dati in atto e del sondaggio di cui sopra, che consentiranno di acquisire concreti riferimenti .

**al punto 2** si segnala un ritardo nella evasione delle liquidazioni arretrate. Qui è necessario operare un distinguo : per coloro che non hanno aderito al protocollo del gennaio 2015, il COA, previa delibera nella seduta del 21/5/15, ha provveduto a sollecitare, con lettera 01/6/15 diretta al Presidente della sezione penale, la evasione delle liquidazioni arretrate in tempi comunque ragionevoli, esprimendo la più assoluta contrarietà dell'avvocatura, pur nella comprensione delle difficoltà in capo al personale amministrativo, ad eventuali forme di discriminazione temporale nella liquidazione dei compensi tra iscritti aderenti o non aderenti al protocollo. In relazione invece alla evasione dell'arretrato in caso di adesione al protocollo, vi sono dati positivi ma è in ogni caso in corso l'attività di

costante monitoraggio sopra descritta, al fine di verificare l'applicazione degli accordi. Peraltro, già nel maggio 2015, a seguito della audizione del Presidente della CP, il COA aveva provveduto a segnalare al Presidente di sezione la criticità dovuta alla lentezza del passaggio dei fascicoli all'ufficio contabilità. Inoltre, su segnalazione di un iscritto, con lettera del 02/4/15 il COA aveva sollecitato il Presidente alla evasione dell'arretrato in materia di difese d'ufficio non ricomprese nel protocollo del gennaio 2015.

**al punto 3** si accenna alla problematica relativa alla liquidazione c.d. surrogatoria nei confronti del difensore d'ufficio. Il tema in generale dell'art. 492 bis cpc è già oggetto di confronto con il Presidente del Tribunale ed il dirigente Unep, ai quali il COA ha chiesto, con lettera del 20/5/15, di comunicare quali provvedimenti siano stati adottati per dare attuazione alla previsione di detta norma (vedi lettera informativa 17/6/15). Con specifico riguardo alla difesa d'ufficio, è allo studio del COA e della Camera Penale la soluzione da proporre al fine di rendere meno difficoltose le modalità della liquidazione surrogatoria, tramite interpretazione "ragionevole" del disposto dell'art. 116 TU spese di giustizia (specie con riguardo al recupero da imputati stranieri e residenti all'estero).

**al punto 4** si tratta il problema della opportunità della "conferma" del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 4° co. cpp. Questo tema è già stato trattato in colloqui informali tra CP e COA, nonché tra il Presidente ed il Segretario della CP e le dott.sse Di Fine, per l'ufficio GIP, e D'Arcangelo (dibattimento), nell'ottica di farne oggetto di studio a fronte del dato normativo esistente, di fatto ostativo.

Il Consiglio, udita la relazione, assume la delibera nei termini sopra precisati e dispone darne comunicazione all'ADU e alla CP.

#### **8) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)**

Nella riunione del 9.7.15 il Consiglio deliberava di rinviare per l'approvazione delle modifiche al regolamento della pratica e delle modifiche della convenzione con gli uffici Giudiziari.

Proposta di modifica al Regolamento della Pratica Forense:

#### **ARTICOLO 6BIS**

##### **TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI**

**1) Il tirocinio formativo eseguito presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 13, DL 69/2013 può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale di cui agli artt. 40 e segg. L. 247/12 ed è compatibile con esso, a condizione che le modalità di effettuazione siano concordate con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a mezzo di apposita Convenzione.**

**2) L'esito positivo del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.**

**3) Il praticante avvocato che svolga il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari è tenuto alla frequenza della Scuola Forense ed alla partecipazione alle udienze nel numero previsto dalla disciplina vigente. Sono ritenute valide anche le udienze alle quali il praticante abbia assistito nell'ambito dell'attività di tirocinio formativo.**

*4) Nel semestre per il quale il tirocinio formativo non è valutato ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, il praticante, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del presente Regolamento, dovrà frequentare lo studio dell'avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno due giorni a settimana, che possono essere distribuiti in quattro mezzeggiate, con esclusione delle giornate di sabato e domenica di ogni settimana.*

Il Consiglio approva l'art.6 bis del Regolamento della pratica forense secondo il testo sopra riportato.

**9) SEMINARIO 25.6.15 CASSA FORENSE (RELATORE AVV. CIRILLO)**

Nella riunione del 14.5.15 il COA delegava il Cons.re Cirillo alla partecipazione al seminario.

Si rinvia alla prossima seduta stante l'assenza del cons. Cirillo.

**10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE FORENSE: FONDO APPRODO (RELATORE CIRILLO)**

La Cassa Forense comunica la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Unione degli Ordini Forensi della Calabria per la promozione di iniziative per il sostegno ai giovani avvocati e per il coordinamento, diffusione ed attuazione del "Fondo Approdo"

Si rinvia alla prossima seduta stante l'assenza del cons. Cirillo.

**11) PROPOSTA DI D'ONOFRIO: CONVENZIONE ASILI NIDO (RELATORE GALASSO)**

Il sig. D'Onofrio Dino, titolare di "daDino" centro per l'infanzia & sala feste" inaugurerà a settembre 2015 il nuovo servizio di "asilo nido dedicato ai bimbi tra i 18 e 36 mesi di età" e riserva agli iscritti all'Ordine di Pescara una convenzione. Nella riunione del 25.6.15 il COA delegava il cons. Galasso ad incontrare il sig. D'Onofrio per verificare i termini della convenzione. Il cons. Galasso riferisce che si è in attesa del tariffario. Si rinvia ad una prossima seduta

**12) COMUNICAZIONE C.N.F.: ISTITUZIONE COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI**

Il C.N.F. comunica l'istituzione della Commissione per i diritti umani e chiede se esistono presso il COA di Pescara iniziative in tale ambito. Il COA, preso atto della comunicazione del CNF, delibera di inviare la comunicazione alle associazioni forensi operanti nel circondario al fine di verificare l'esistenza o meno di iniziative in merito alla tutela dei diritti umani e di verificare all'esito la possibilità della costituzione di una commissione ad hoc.

**13) COMUNICAZIONE C.N.F.: PROGETTO PCT SUD – GIUSTIZIA ON LINE (RELATORE COCO)**

Il C.N.F. ha inviato un questionario di rilevazione della customer satisfaction dei servizi erogati con il processo civile telematico.

Il Consiglio delibera di trasmettere agli iscritti la comunicazione relativa al progetto giustizia on line PCT contenente il link per la compilazione del questionario anonimo sul gradimento dei servizi erogati con il PCT; di pubblicare la medesima comunicazione sul sito dell'Ordine, nonché di

indicare per la intervista telefonica gli avv.ti Coco, Cappuccilli, Marco Ciccocioppo e Giulio De Carolis.

#### **14) COMUNICAZIONE C.N.F.: ISTITUZIONE COMMISSIONE**

##### **LAB**

Il C.N.F. comunica la istituzione della Commissione ||LAB@avvocaturaGiovane e progetti per gli Avvocati che si propone la creazione di una rete di matrice ordinistica con uno o più referenti per ciascun Ordine. Il Consiglio individua nel Cons. Sabatini il proprio referente, manda all'AIGA per la individuazione del proprio referente e delega il cons. Sabatini all'invio dei nominativi al CNF nel rispetto del termine del 31/7/15.

#### **15) PREVENTIVO WIFI (RELATORE CAPPUCILLI)**

Il Consigliere Cappuccilli riferisce che ha sollecitato la WIND all'invio del proprio preventivo e chiede un differimento per trattare l'argomento. Il Coa delibera di rinviare alla prossima seduta.

#### **16) RICHIESTA AB INSURANCE BROKER: COPERTURA**

##### **ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI)**

L'AB Insurance Broker ha inviato una bozza di convenzione di copertura assicurativa RC professionale per gli iscritti. Il Consiglio delibera di inserirla sul sito dell'Ordine con le varie proposte di trattamento privilegiato riservate agli iscritti.

#### **17) PROCURA DELLA REPUBBLICA DI \*: INFORMAZIONI SU**

##### **PROC. PENALE \* (RELATORE MANCINELLI)**

La Procura della Repubblica de \* ha riscontrato la richiesta di informazioni circa la data nella quale il dott. \* ha avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico. Il Consiglio preso atto della risposta del S. Procuratore \*, delibera di delegare il cons. segretario a riscontrare la nota specificando in dettaglio i motivi della richiesta.

#### **18) DICHIARAZIONE ABOGADO SALTELLI (RELATORE**

##### **SQUARTECCHIA)**

L'abogado Andrea Saltelli dichiara che per l'anno 2014 risulta regolarmente iscritto al Collegio de Abogados de Madrid come da dichiarazione allegata. Il Consiglio prende atto.

#### **19) RICHIESTA AVV. \*: ACCESSO ATTI (RELATORE TIBONI)**

L'Avv. \* avendo in corso un giudizio civile contro la sig.ra \*, ammessa al patrocinio in data 25.6.15, chiede l'accesso al fascicolo. Il Consiglio, ritenuto che la richiesta non contiene la indicazione dell'interesse sotteso all'istanza di accesso, delibera di richiedere all'avv. \* di darne specificazione.

#### **20) COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO: NOMINATIVI**

##### **COMPONENTI**

Il Consiglio delibera di chiedere alla Scuola Forense l'indicazione del nominativo di due docenti da proporre al COFA per la costituzione delle commissioni d'esame.

#### **21) PIANO ANTICORRUZIONE (RELATORE SQUARTECCHIA)**

Il Consiglio, udita la relazione del vice Presidente, delibera di avviare il procedimento per la redazione del piano anticorruzione, delegando all'uopo la commissione regolamenti.

*Alle ore 20,55 esce il consigliere Cipriani.*

**22) COMUNICAZIONE AZIENDA \* ALL'AVV. \***

L'Azienda \* in data 8.7.15 ha inviato lettera all'avv. \* e per conoscenza al COA. In data 13.7.2015 l'Azienda \* ha inviato altra lettera all'avv. \* e per conoscenza al COA con lo stesso identico contenuto.

Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare la nota al CDD e di dare comunicazione all'iscritto per le memorie difensive.

**23) RICHIESTA DI \***

La sig.ra \* chiede un ulteriore intervento presso l'avv. \* per la restituzione della documentazione . Il Consiglio delibera di reiterare il sollecito all'avv. \*, come già avvenuto con pec del 19/6/15.

**24) VARIE ED EVENTUALI**

Il Consiglio delibera di delegare il cons. Tiboni a contattare l'assistenza delle fotocopiatrici dell'Ordine, al fine di ripristinarne il funzionamento.

Alle ore 21,05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE